

Informativa per la clientela di studio

N. 36 del 07.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Trasferimento di contante alla frontiera: inasprite le sanzioni

*Tra le disposizioni del decreto legge sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) vengono individuate misure più stringenti **per contrastare il trasferimento illegale all'estero di denaro contante**. In particolare, scende il limite dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere all'oblazione (**da 250mila a 40mila euro**), sale al 15% l'aliquota per il pagamento in forma ridotta (la vecchia aliquota del 5% resta solo se il contante oltre soglia non supera 10mila euro), aumenta l'intervallo temporale (da 1 a 5 anni) entro il quale, se la violazione è ripetuta, non è possibile pagare in forma ridotta. A chi trasferisce all'estero (o tenta di trasferire) contanti per più di 10mila euro senza dichiararli alle autorità doganali, la somma oltre la soglia viene sequestrata nella misura del 50% se l'importo eccedente supera i 10.000 euro. **La sanzione applicabile può arrivare fino al 50% dell'eccedenza.***

Premessa

Nel **provvedimento** sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) sono previste diverse misure sul tema dell'Antiriciclaggio, anche con riferimento al contrasto dei **trasferimenti di denaro contante** all'estero.

In base al Dlgs 195 del 2008, viene previsto che tutti i soggetti che trasportano **oltre 10 mila euro** debbano comunicarlo ai funzionari delle Dogane. La comunicazione riporta le generalità del contribuente, la provenienza dei fondi trasferiti, il possibile utilizzo, l'itinerario seguito, il mezzo di trasporto utilizzato, ecc. Il decreto sulle semplificazioni fiscali prevede obblighi più stringenti in caso di mancata comunicazione e in caso di eventuale oblazione della sanzione irrogata in materia. In particolare, l'art.3 del D.Lgs. n.195/2008, prevede l'obbligo di dichiarazione a carico di chiunque sia in entrata e in uscita dal territorio dello Stato con al seguito **denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro**.

Tale obbligo, vigente nei confronti di tutti i Paesi terzi, ed anche per i trasferimenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'UE, viene assolto tramite la presentazione presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Dogane di un **apposito modello di dichiarazione**, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane.

La dichiarazione di cui trattasi, oltre a poter essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera.

Per quanto concerne i termini entro i quali adempiere al descritto obbligo normativo, la disciplina, sia in riferimento ai trasferimenti extra-comunitari che intra-comunitari, individua quale limite cronologico **il momento del passaggio**.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione contiene i dati identificativi del soggetto, quindi il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA, inoltre deve contenere:

- la **provenienza dei fondi trasferiti**;
- la **prevista utilizzazione**;
- l'**itinerario seguito**;
- il **mezzo di trasporto utilizzato**;
- gli **estremi del documento di identificazione**.

Dichiarazione incompleta

Nel caso di indicazione incompleta o non veritiera in tutto o in parte degli elementi richiesti la dichiarazione è da considerarsi tamquam non esset, pertanto il relativo obbligo, anche ai fini sanzionatori, non è ritenuto assolto.

La definizione agevolata

L'**art. 7** del D.Lgs. n.195/2008 disciplina l'istituto della **definizione agevolata** prevedendo la possibilità, al ricorrere dei presupposti, di porre in essere **adempimenti oblatori**.

L'istituto dell'**oblazione** immediata ha rappresentato una rilevante innovazione che introduce un'oggettiva semplificazione dei procedimenti sanzionatori.

In particolare, l'art.7 del sopra citato decreto **disponeva** che:

- *il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, e comunque non inferiore a 200 euro.*

L'adesione all'istituto oblatorio in analisi può essere effettuata all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione oppure al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro dieci giorni dalla stessa.

Secondo la precedente normativa, l'adesione agli adempimenti oblatori **non è consentita** quando l'importo del denaro contante eccedente la soglia di rilevanza ai fini degli obblighi dichiarativi **superi 250.000 euro** o quando il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei **trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione** dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Decreto semplificazioni fiscali: sanzioni inasprite per i controlli sul denaro alla frontiera

Il Governo con l'intento di porre contrasto alla trasferimento illegale di denaro contante, in **riferimento ai controlli valutari effettuati alla frontiera**, ha ritenuto modificare tra le altre misure, l'istituto dell'oblazione.

Per **contrastare il trasferimento illegale all'estero** vengono inasprite le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme per i **controlli sul denaro alla frontiera**.

A tal fine è previsto:

- una riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro);
- un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: da 5% dell'eccedenza **si passa al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro**;
- il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro);
- l'aumento del lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione **non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni)**.

Inoltre, nei casi in cui non è consentito al trasgressore l'accesso all'istituto dell'**oblazione**, poiché spesso il soggetto controllato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della somma, limitandosi ad accettare passivamente **il sequestro dell'eccedenza**, in attesa del procedimento di irrogazione della sanzione, vengono fissate **nuove soglie** che:

- rispettano i principi fissati dal regolamento CE 1889/2005;
- fanno salva l'applicazione di sanzioni più leggere in caso di violazioni meno gravi;
- fissano una sanzione minima del 20% dell'eccedenza per tutti i casi di eccedenza superiore a 10.000 euro, fatta salva la possibilità di obblare (con un'aliquota del 15%), qualora l'eccedenza non sia superiore a 40.000 euro.

Il cambiamento delle regole di trasferimento del contante (Oblazione)		
	D.lgs 195/2008	Modifiche decreto semplificazioni D.L. 16/2012
Oblazione Art.7	Ammessa fino a che l'eccedenza sia inferiore a 250.000 euro , non più di una volta ogni 365 giorni con minimo di 200 euro 5% del contante oltre soglia	Ammessa fino a che l'eccedenza sia inferiore a 40.000 euro, non più di una volta ogni 5 anni. Elevata l'aliquota del pagamento in forma ridotta: → del 5% del contante oltre i 10.000 euro se l'eccedenza non supera i 10 mila euro; → del 15 % se l'eccedenza non supera i 40.000 euro. La somma pagata non può essere inferiore a 200 euro .

Cosa succede alla dogana

Ricordiamo che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di **importo pari o superiore a 10.000 euro**, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane (lo prevede l'articolo 3 del D.L. 195/2008).

Sequestro
Nel caso in cui non è stata presentata alla dogana la dichiarazione prevista, relativa al denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è previsto il sequestro da parte dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza. Con le precedenti disposizioni (prima del decreto semplificazioni fiscali) il sequestro era eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo che eccedeva i 10.000 euro. Con il decreto semplificazioni fiscali tali limiti sono stati modificati, in particolare adesso il sequestro è eseguito: → per il 30% dell'importo eccedente di 10.000 euro, qualora l'eccedenza <u>non sia superiore a 10.000 euro</u>; → per il 50% dell'importo eccedente in tutti gli altri casi.

ESEMPIO - Se in dogana viene accertato un trasporto al seguito, **non dichiarato**, ad esempio di **13.000 euro**, verrà effettuato un sequestro pari al 30% della somma che eccede i 10.000 euro [in questa caso l'eccedenza (**3.000 euro**) è inferiore a 10.000 euro].

Il pagamento in misura ridotta

Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'**estinzione** effettuando un pagamento **in misura ridotta al momento della contestazione o entro 10 giorni dalla stessa**.

Per quanto riguarda la definizione agevolata (oblazione), il decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto due soglie:

- una **pari al 5 per cento** del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, se l'eccedenza non dichiarata **non è superiore a 10 mila euro**;
- un'altra pari al **15 per cento** se l'eccedenza **non supera i 40 mila euro**.

La somma pagata non può essere, comunque, **inferiore a 200 euro**.

RICORDA - Si ricorda che rispetto alla precedente disposizione, adesso è precluso il pagamento in misura ridotta (per la definizione agevolata), qualora il contante eccedente la soglia, **superi i 40.000 euro**, prima l'importo del denaro contante eccedente la soglia non doveva superare i **250.000 euro**.

NOTA BENE - E' **precluso il pagamento in forma ridotta** anche quando il soggetto cui è stata contestata la violazione, si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, nei **cinque anni** antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Le sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.195/2008 (**obbligo di dichiarazione alla frontiera**), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, **con un minimo di 300 euro**:

- **dal 10 al 30 per cento** dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro, se tale valore (eccedente) non è superiore a 10 mila euro;
- **dal 30 per cento al 50 per cento** dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore è superiore a 10 mila euro.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍